FINANZIAMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1971-1975 E MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Art. 13

Registrazione e tassa fissa per acquisto di immobili

Il secondo e terzo comma dell'articolo 109 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti dai seguenti: "Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di 5 anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito. Il termine di 5 anni di cui al comma precedente vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge. La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovra' essere data con attestazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'ufficio tecnica erariale, da presentarsi all'ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta e' rilasciata dietro domanda dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione".

Versione in vigore dal 10 novembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
Estremi	Legge 6 ottobre 1971, n. 853
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-della-cassa-per-il-mezzogiorno-per-il-quinquennio-1971/art-13-registrazione-e-tassa-fissa-per-acquisto-di-immobili

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it